

APPENDICE

Ragusa, 25 ottobre 1546	Venezia, 29 marzo 1516	Roma, 14 luglio 1555
Fonte: D.A.D., <i>Consilium Rogatorum</i> XLVII 249v.-250v.; Jorio Tadić, <i>Jevrei u Dubrovniku</i> , pp. 423-424.	A.A. Viola, <i>Compilazione delle leggi</i> , Vol. 5/2, Venezia 1786, pp. 194-195	<i>Bollarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum</i> , vol. 6, Torino 1860, pp. 498-500.
<p>Li signori Provveditori della Terra, alli quali nel magnifico Consiglio de Pregadi fu ordinato dovessero provvedere per l'habitatione delli Giudei, quali giornalmente vengano nella città, acciò non havessero causa di andar ad habitar in elletione loro in quale si voglia luogho et ire vagando nel tempo della notte, ma tutti in uno separato luogho, ad essi spetialmente deputato habitare, riportano come con ogni debita diligentia hanno considerato nella mente loro tutto lo sito della città e tutte le strade e case, e finalmente trovano come per fare lo sopranominato effetto, non si può trovare più comoda e migliore via di quella de Liasca uliza, sendo quella accomodata nel infrascritto modo:</p> <p>La ditta via non che dua cappi, uno confina da Prichiputi, l'altro dalla parte verte in Medio Pollazi, verso la Piazza Grande[...]</p> <p>Li signori proveditori se persuadeno che gli hebrei, quali veneranno, seranno molto accomodati per la loro habitatione nelle ditte quattro case et harano smilmente magazeni per riservare le loro balle e mercantie.</p> <p><u>E perché gli è necessario per conseguire l'intento nostro che ditti hebrei non vadano fuora de notte provvedere di una persona qual habbi habere cura della porta, se farà</u></p>	<p><u>Li Giudei debbano tutti abitar unidi in la corte de case, che sono in Ghetto</u> appresso s. Girolamo; ed acciocchè non vadino tutta la notte attorno: sia preso che dalla banda del Ghetto Vecchio dov'è un Potesello piccolo, e similmente dall'altra banda del ponte siano fatte due porte cioè una per caduno di detti luoghi, qual porte se debbino aprir la mattina alla Merangona, e la sira siano serrate a ore 24. Per quattro custodi cristiani a ciò deputati, e pagadi da loro Giudei a quel prezzo che parerà conveniente al Collegio nostro. Ed oltre acciò siano fatti due muri alti, che serrino le due altre bande che vadano sopra i rivi, e siano pure murate tutte le rive delle case predette. Inoltre essi custodi siano tenuti ad abitar in detto loco zorno, e notte soli senza famiglie per ben custodirlo con i altri Ordini, che per esso collegio saranno stabiliti, e di più detto Collegio li debba deputar due barche, quali giorno, e notte vadano attorno il prefatto luogo da esser pagate dei denari di detti Giudei i quali però tutti Ordini siano fatti per riservare le loro balle e bosoli, e ballotte, e quelli, che passeranno la metà siano fermi, e validi come se fossero stati presi in questo Consiglio. Trovandoli alcun giudeo fuori del ghetto dopo l'ora predetta cada la prima volta in pena di</p>	<p>Cum nimis absurdum et inconueniens existat ut iudaei, quos propria culpa perpetuae servituti submisit, sub praetextu quod pietas christiana illos receptet et eorum cohabitationem sustineat, christianis adeo sint ingrati, ut, eis pro gratia, contumelian reddant, et in eos, pro servitute, quam illis debent, dominatum vindicare procurent: nos, ad quorum notitiam nuper devenit eosdem iudaeos in alma Urbe nostra et nonnullis S.R.E. civitatibus, terris et locis, in id insolentiae prorupisse, ut non solum mixtim cum christianis et prope eorum ecclesias, nulla intercedente habitus distinctione, cohabitare, verum etiam domos in nobilioribus civitatum, terrarum et locorum, in quibus degunt, vicis et plateis conducere, et bona stabilia comparare et possidere, ac nutrices et ancillas aliosque servientes christianos mercenarios habere, et diversa alia in ignominiam et contemptum christiani nominis perpetrare praesumant, considerantes Ecclesiam Romanam eosdem iudaeos tollerare in testimonium verae fidei christianae et ad hoc, ut ipsi, sedis Apostolicae pietate et benigne allecti, errores suos tandem recognoscant, et ad verum catholicae fidei lumen pervenire satagant, et propterea convenire ut quamdiu in eorum erroribus</p>

<p><u>in detto muto, par' alli detti signori proveditori se debba deputar una persona, qual habbi tenere la chiave della ditta porta, con questo caricho, che ogni sera, al suonare de l'Ave Maria, ditto guardiano habbi serrare la porta, e la mattina al sonare di l'Ave Maria, la debba aprire. E quando alcuno hebreo o hebreade notte fusse trovato fuora del ditto serraglio, caschi in quella pena serà dichiarata dal consiglio de Pregadi e che lo ditto guardiano habbi dal comune nostro avere quella provvisione serà deputata dal magnifico consiglio de Pregadi per la sua mercede e stenti.</u></p> <p>E per essere conveniente cossa che lo comune nostro se reimborsi de quelli denari che spenda per la comodità data alli suddetti hebrei e per gli affitti de ditte case e magazeni, pare i debba ponere una tanxa sopra li ditti hebrei e mercantie loro: che qualunque hebreo o serà maschio o femmena, putto o putta, che quivi venirà, per ogni mese habbi pagare mezzo ducato per capo, stando mando di uno mese, sia tenuto al ditto pagamento. Item che qualunque balla debbia per stallagio pagare grossi dua el mese, e si bene stessi manco di uno mese sia lo patrono obbligato al ditto pagamento, e ditti pagamenti se debbiano cogliere per mano del guardiano, quale sia tenuto tener uno libro et inesso giornalmente notare quelli hebrei che venivano formando la partita di die dare e de havere acciò li conti de caduno sempre chiaramente se possono veddere e tanto riportano.</p>	<p>lire 100. La seconda di 200, la terza di 500, e star due mesi in Prigione: e dette pene siano divise un terzo a detti Ministri, un terzo alla Pietà, e un terzo agli Officiali del Cattaver, i quali debbano vigilar all'esecuzione del presente ordinamento. <u>Se i predetti Guardiani denonzieranno che alcun di essi Giudei sia sta per la Terra de notte, e oltre le ore di sopra specificate, e per la sua denonzia se abbia la verità il giudeo, che averà preferito l'ordine incora alla pena di lire 500 ed esso Custode denonziante abbia la porzion a detti ministri limitata per virtù della presente parte: hoc toties quoties.</u> Non si possa la presente Parte sospender, dichiarir, rivoocar, o interpretar salvochè per li cinque Sesti di questo Consiglio sotto pena di Ducati 1.000 d'oro a chi mettesse in contrario.</p>	<p>persistunt, effectu operis recognoscanti se servos, christianos vero liberos per Iesum Christum Deum et Dominum nostrum effectos fuisse, iniquumque existere ut filii liberæ filiis famulentur ancillæ.</p> <p><u>I. Volentes in priemissis, quantum cum Deo possumus, salubriter providere, hac nostra perpetuo valitura constitutione sancimus quod de cetero perpetuis futuris temporibus, tam in Urbe quam in quibusvis aliis ipsius Romanæ Ecclesie civitatibus, terris et locis, iudæi omnes in uno et eodem, ac si ille capax non fuerit, in duobus aut tribus vel tot quot satis sint, contiguus et ab habitationibus christianorum penitus seunctis, per nos in Urbe et per magistratus nostros in aliis civitatibus, terris et locis prædictis designandis vicis, ad quos unicus tantum ingressus pateat, et quibus solum unicus exitus detur, omnino habitent.</u></p> <p>[...]</p>
--	---	---

Elementi comuni ai documenti istitutivi dei ghetti di Ragusa, di Venezia e di Roma. Le parti comuni a Ragusa e Venezia sono indicate con doppia sottolineatura, quella a tutti e tre i documenti con sottolineatura tratteggiata. Sono espunte le clausole 2-12 della *Cum nimis absurdum* e la parte strettamente urbanistica del decreto del Consiglio dei Rogati di Ragusa.